

CORTE DI ASSISE DI BOLOGNA

PROCESSO

CONTRO

RAFFAELE PALIZZOLO E C.<sup>I</sup>

ARRINGA

DELL'AVV. GIUSEPPE MARCHESANO

(Parte civile Notarbartolo)

SOCONTO STENOGRAFICO

.....what drugs what charms  
What conjuration and what mighty magic,  
For such proceeding I am charged withal,  
SHAKSPEARE. — Otello.

PALERMO

TIPOGRAFIA CALOGERO SCIARRINO

Corso Vittorio Emanuele, 380

1902



5 Giugno — Seduta antimeridiana

### Signori della Corte, Signori Giurati,

Una mattina, poco prima delle ore dodici, tornando allo studio, trovai un biglietto di Emanuele Notarbartolo, uomo cui mi legavano non solo ammirazione costante, ma devozione e gratitudine profonda. Esso m'invitava a casa sua per consultarmi sopra un suo piccolo affare civile. Subito aderii con piacere all'invito. Lo trovai sulla porta d'uscita della sua casa, in abito da campagna, la carabina in ispalla.

Le sue due figliuole, giovanetta l'una, l'altra fanciulla poco più che decenne, lo avevano accompagnato sull'uscio, e gli facevano, circondandone il collo colle braccia delicate, lunghi ed affettuosi saluti, cui l'uomo forte e buono rispondeva teneramente. Mi disse: « Marchesano, sto per partire; volete farmi la cortesia di accompagnarmi fino alla stazione? dirò per via ciò per cui vi ho richiesto ». Scendemmo, e quando egli era già salito sulla piccola carrozza che ci portò alla stazione le bambine sue vennero a salutarlo ancora da una finestra interna della corte.

Si volse allora per ricambiare il saluto con tale impeto che il cappello gli cadde: « Commendatore », dissi, « non si potrebbe salutarvi di più se voi partiste per il polo! » Ed egli a me: « Le mie bambine sono così buone! ciò mi accade anche quando io esco per un giorno solo da Palermo ».

Quel giorno, o signori, era il 31 gennaio 1893, quel

saluto fu l'ultimo che le figlie resero al padre; ed io ho sempre presente quella semplice scena, della quale qualvolta assisto o partecipo a un dolce saluto familiare, sempre ritorna a me, viva e palpitante, la immagine.

Più tardi, Leopoldo Notarbartolo si rivolse a me perchè lo assistessi nell'opera santa cui s'era votato; accettai: qualunque altro che fosse degno di vestire toga avrebbe accettato come me, qualunque altro lo avrebbe assistito con maggiore valore nella lunga *via crucis*, nessuno con maggior coscienza! Io ho diviso le sue ansie, ho esaminato con lui tutti gli indizi di reità, tutte le possibili ipotesi sono passate sotto la trafilata del nostro studio; tutto abbiamo pesato colla bilancia dell'orafa, ed è perciò che io oggi sono qua, non a gridarvi che sono convinto della tesi che sostengo, ma ad esporvi semplicemente i motivi della mia convinzione, che saranno i motivi della convinzione vostra.

Ed in questo lavoro io dimenticherò pure l'affetto che mi legava al padre, pure l'affetto che mi lega al figlio; io discuterò non solo con tranquillità, ma anche con freddezza, io parlerò come se si trattasse di questione riguardante un regolamento di confini o un muro divisorio, cercando solo nei fatti e negli argomenti, che da essi scaturiscono, le ragioni della vostra convinzione.

La via non è breve, cercherò di accorciarla per quanto il mio dovere me lo consenta; vuol dire che io percorrendola non mi volgerò a destra od a sinistra per raccogliere fiori o per ammirare paesaggi; andrò diritto per la mia strada; l'esposizione ne diverrà più pesante, ma io parlo esclusivamente per voi, signori giurati, e a voi sono gli argomenti della convinzione, non i fiori della retorica che occorrono.

### Il metodo che sarà seguito

Ed entro nella causa: dunque io mi accingo a darvi la prova della responsabilità dei tre imputati.—E sin dal principio, desidero sgombrare una preoccupazione che pervadeva l'animo del difensore di Palizzolo, avv. Venturini. Egli vi diceva che noi, in mancanza di prova sicura, vogliamo ricorrere a qualchecosa di imponderabile, allegando la somma degli ostacoli, che il raggiungimento di quella prova a-

vrebbe inceppato, per sostenere che in questa causa la mancanza di prove sia una prova.

Il concetto, che parte da uno che veste da lunghi anni la toga, vi svela preoccupazioni gravi e giuste nella difesa, pavida, ben a ragione, che quanto si è svolto nel retroscena del processo possa avere sull'animo vostro la grave influenza che l'avv. Venturini teme.

Io elimino questa sua preoccupazione: nel farvi la prova io non mi occuperò per nulla della peculiare difficoltà che a questa prova hanno creato l'ambiente testimoniale, e quello più elevato e più bacato che costituisce la amministrazione della giustizia in Italia; di queste difficoltà io *non terrò conto*. Io fingerò nel darvi la prova, che tutto sia proceduto come nel migliore dei mondi possibili, secondo diceva il buon Pangloss, e vi esporrò le prove come se testi reticenti non ci fossero stati, pigliando tutte le risultanze processuali per moneta corrente, vi esporrò le prove, come se non si fosse mai fatto nulla per attraversare il corso della giustizia.

Io non rinunzio, intendiamoci, a parlarvi di ciò, chè, rinunziandovi, tradirei il mio dovere; però la prova a carico degli imputati, quella secondo cui dovete condannarli io la farò al di fuori di tutto ciò; e rammenterò solo dopo—quando già tutti gli elementi della nostra convinzione avrò esposto—come questa prova completa per cui dovete condannare, sia stata strappata a traverso mille e mille difficoltà, che ci hanno seguito dal 1° febbraio 1893 fino al momento in cui ho l'onore di parlarvi.

Prima, dunque, esposizione della prova prescindendo da ogni difficoltà nel raccogliarla, poi come in appendice il ricordo rapidissimo di queste difficoltà.

### La natura della prova

E si è detto, con una certa aria quasi di disprezzo: al postutto che cosa ci si offre? Una prova indiziaria! E di questa si parla come se fosse una prova di seconda classe, quasi una cosa da buttar via. Ma non solo gli stessi oratori avversari, che sono giuristi, vi hanno dovuto dire che nei delitti premeditati tale prova è la ordinaria, poichè il reo ha pensato ad eliminare la prova diretta; ma, io aggiungo—ed è questo che più importa—la prova

indiziaria è la prova più sicura, ed, una volta che sia raggiunta, la più incrollabile delle prove; poichè ha questo di essenziale: essa scaturisce dai fatti.

Ora i fatti non ingannano; il teste può mentire, il documento può essere falso, ma la deduzione che viene dal fatto poggia su basi certe e colpisce il reo, unicamente il reo.—Ne volete una prova?

I nostri avversari, con mio grande conforto, vi hanno fatto, abilissimamente ed eloquentissimamente, balenare, agitandolo, lo spauracchio dell'errore giudiziario; dico con mio grande conforto perchè sono anch'io vecchio del mestiere, e so che quando un avvocato ricorre all'errore giudiziario si trova nella posizione del medico che ricorre alla tintura di muschio.

Questa serve a sostenere la vita del malato, quando ogni rimedio è fallito e si spera solo negli ausili della natura; analogamente, quando in Corte di Assise si parla di *errore giudiziario* vuol dire che l'accusato sta malissimo, che la sua discolpa è fallita. Difatti quando la discolpa trionfa, quando l'accusa vacilla, non si parla di errore, ma si afferma «l'accusa è crollata dalle sue basi malferme» oppure «qua c'è la discolpa che respinge l'accusa, qua c'è la prova che si oppone alla prova»; e non si ricorre al preteso pericolo dell'errore se non quando tutto ciò non si può dire, quando si fida nell'intervento della natura, cioè di una morbosa scrupolosità dei signori giurati, che si tenta di eccitare all'infinito, perchè essa dubiti della prova a carico, che trionfa, supplisca alla discolpa che manca.

E vedete quanto poco rapporto ci sia tra il pericolo dell'errore giudiziario e la prova indiziaria.—Quando i miei avversari hanno voluto darvi esempi di errori giudiziari hanno ricordato Dreyfus, il Corriere di Lione e il vetusto Fornaretto. Dreyfus: ma esso fu condannato in base a un *bordereau* di suo carattere, la regina delle prove dirette, poichè il documento che promana dal reo è tale; e, se v'è un caso tipico di condanna su prova diretta, è il caso Dreyfus, o amico Tazzari: quando accuso qualcuno di tradimento, e vi porto il *bordereau* da cui il tradimento risulta, e vi dico che questo è di suo carattere, dò appunto la prova diretta. E se non è prova diretta questa, quale mai lo sarà dunque? Ma la prova diretta anche scritta, può es-

sere l'effetto del falso di un Henry o di un Esterhazy qualunque!

Il corriere di Lione: ma esso fu condannato in base a testimoni *de visu*; c'era qualcuno che diceva d'avergli allacciato lo sperone, ciò costituiva una prova diretta, come il riconoscimento del Fontana da parte del Diletti. Che c'entra dunque in tutto ciò la debolezza della prova indiziaria? Gli errori giudiziari celebri sono provenienti da prove dirette *false*, non da indizi, poichè in base ad indizi insufficienti il giudice non condanna—lo errore non è possibile.

Mi dimenticavo del Fornaretto: la critica storica ha alquanto intaccata la leggenda della innocenza del Fornaretto, ma diamola per provata in virtù delle due candele che dovrebbero essere accese, e se io non erro non sono accese, a Venezia; ma il Fornaretto fu trovato sul luogo dell'assassinio, e aveva addosso il fodero del pugnale che era immerso nel petto dell'assassinato; ma questa è flagranza, o almeno quasi flagranza! C'è un uomo assassinato, si trova a due passi un altro uomo che reca addosso il fodero del pugnale assassino; se non si può dire che ciò costituisca la prova diretta classica, come nei due casi precedenti (e così non si può dire sicura la innocenza del Fornaretto) le prove a suo carico in ogni modo, non erano indiziarie—erano anche esse prove dirette.

Dunque nessun legame fra la prova indiziaria e questi errori giudiziari. La prova indiziaria è stata qui definita, nè io guasterò la definizione ricordata da Venturini. Si raggiunge, egli vi disse, la prova indiziaria quando i fatti danno una relazione sufficiente fra delinquente e delitto. Quando noi abbiamo dei fatti costanti—badate *costanti*, non *indiscutibili*, perchè in materia di discutibilità tutto si può discutere e sostenere, anche, se occorre, che adesso qua è notte, e vi sono 24 giurati—quando i fatti sono *costanti*; sono cioè *provati*, e quando essi danno la relazione fra delinquente e delitto, abbiamo la prova indiziaria, la prova che nasce dal fatto.

Diceva il mio amico avv. Castelli che l'indizio può trasformarsi in prova; ciò diede luogo ad un rimarco giuridico dell'avv. Venturini, che però, con sua buona pace, se può sembrare esatto astrattamente, non lo è di fronte a ciò che diceva Castelli. Questi disse che dall'indizio può